Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 29/03/2021

FATTO

Nel ricorso parte istante espone:
- di essere erede dell'intestatario di nn. 5 BFP con pari facoltà di rimborso, di cui due appartenenti alla serie "P" (poi modificata in "P/Q") e tre appartenenti alla serie "Q", tutti sottoscritti in data 2 febbraio 1987;
- di aver richiesto il rimborso in data 5 dicembre 2017;
- di aver ricevuto il rimborso per un importo inferiore rispetto a quanto dovuto sulla base dei rendimenti indicati sui titoli.

L'istante allega la dichiarazione di successione ed al ricorso aderiscono il coniuge del *de cuius* e cointestatario superstite nonché il germano del ricorrente a sua volta coerede.
Sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto sopra riportate, parte ricorrente conclude chiedendo che il Collegio accerti il diritto ad ottenere il rimborso integrale dei Buoni sopra riportati calcolando i rendimenti più elevati della serie "P" per quanto interessa gli ultimi dieci anni di vita dei titoli in base alla sua percentuale di proprietà del titolo.
Nelle controdeduzioni parte resistente eccepisce l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro.
Nel merito l'intermediario resistente, nel rammentare che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, con riguardo ai due BFP n. 000.140 e 000.141, emessi sui moduli della serie "P", poi convertiti in serie "Q/P" deduce che:
- la serie di emissione "Q", è stata istituita con Decreto Ministeriale del 13.06.1986;

- l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie "Q" utilizzando i moduli della serie "P" ed apponendo due timbri: il primo con la dicitura "Serie Q/P" e l'altro indicante i nuovi tassi fino al ventesimo anno. Ciò in quanto l'importo da corrispondersi bimestralmente dal ventunesimo anno rimaneva rapportato al massimo raggiunto e, precisamente, il 12%, in luogo del 15% previsto per la serie "P";
- non può dirsi, pertanto, sorto alcun affidamento in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.

In relazione ai tre Buoni emessi sui moduli della serie "Q", contraddistinti dai nn. 000.013, 000.014, 000.015, l'intermediario eccepisce che:
- è stato utilizzato il modulo cartaceo della Serie "Q" nel periodo in cui era in collocamento e, pertanto, nessun errore è stato commesso in fase di emissione;
- i saggi di interesse sono stati stabiliti dal Ministero del Tesoro con il suddetto decreto e correttamente liquidati alla parte ricorrente;
- le differenze riscontrate dalla parte ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
- ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. del 19/09/1986, n. 556 (convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) e del D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

L'intermediario resistente conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover rigettare le eccezioni preliminari proposte dal ricorrente.

L'intermediario afferma innanzitutto che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi precedentemente al 2009.

L'eccezione non merita accoglimento ove si consideri che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1.01.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero, come nel caso di specie, su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (*ex multis,* Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014).

L'intermediario eccepisce, altresì, che non rientrano nella competenza dell'ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari come tali sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento in continuità con quanto statuito dal Collegio di Coordinamento. nella decisione n. 5674/2013, in cui sono affermati i seguenti principi: *"[…] Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento*

confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Procedendo nell'esame del merito parte ricorrente, in qualità di erede dell'originario intestatario, produce in giudizio nn. 5 BFP di cui due della serie "Q/P" e tre della serie "Q".

L'emissione dei titoli dedotti in giudizio risale alla data del 22 febbraio 1987, nel periodo in cui risultava in collocazione la serie "Q".

Con riguardo ai buoni nn. 000.140 e 000.141 risulta stampigliata l'indicazione della serie "P" ed apposto sul fronte timbro della serie "Q/P" mentre sul retro un timbro indicante i rendimenti modificati fino al ventesimo anno della serie "Q/P".

Con riferimento agli ulteriori buoni n. 000.013, 000.014 e 000.015 della serie "Q", risulta stampigliata l'indicazione ed i rendimenti della serie di appartenenza.

Parte ricorrente afferma che i Buoni sono stati rimborsati il 5 dicembre 2017.

Ai fini della decisione occorre ricordare che i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito, di talché "*la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente*" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018).

Premessi i principi generali in materia di BFP si segnala che:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*";
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo […]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso*" (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);
- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);
- tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "*l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno*" (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018);
- in ogni caso, deve ritenersi che "*in difetto di una stampigliatura leggibile, l'eterointegrazione del contratto non ha luogo*" (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 15916/2018).

Sulla base del richiamato contesto normativo e fattuale per i buoni n. 000.140 e n. 000.141 della serie "Q/P" il ricorso è meritevole di accoglimento ed il ricorrente ha diritto ad ottenere, limitatamente alla sua percentuale di proprietà, gli importi determinati nella misura indicata

sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, dedotto quanto già rimborsato.
Per gli ulteriori Buoni per cui vi è causa occorre rammentare che:
- secondo consolidato orientamento interpretativo, *"non può che rilevarsi la necessaria cogenza della normativa fiscale sopravvenuta, per cui – in assenza di più specifiche contestazioni di parte ricorrente – la pretesa volta ad ottenere la liquidazione del rendimento come riportato sul titolo, non decurtato dalle ritenute fiscali dovute per legge, non può che ritenersi priva di fondamento*" (Collegio di Roma, decisione n. 5123/2018);
- l'art. 7 del D.M. del Tesoro 23.06.1997, n. 145 dispone espressamente che: "*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*";
- lo stesso principio trova conferma nella Risoluzione del 9/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ove si afferma che "*La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo*";
- questo Collegio ha rilevato che (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 19534/18) "*l'introduzione dell'art. 7, comma 3, del d.m. 23 giugno 1997 […] ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l'ammontare del montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell'applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore*", non potendosi, per conseguenza, accogliere la domanda volta ad ottenere la liquidazione dell'importo previsto sul titolo (ma, per il contrario orientamento volto a riconoscere il diritto alla liquidazione dell'importo di cui al titolo, v. Collegio di Milano, decisione n. 24016/2019);
- sul punto, è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), che, precisato l'ambito di competenza dell'Arbitro, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione un Buono (serie "Q"), alla stregua delle sole risultanze cartolari e ha pronunciato il seguente principio di diritto: "*L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto*".
Il ricorso per i Buoni della serie "Q" deve essere, pertanto, rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo

successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA